

**Regolamento
di applicazione della legge sul cinema**
(del 19 ottobre 2010)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

viste:

- la legge sul cinema del 9 novembre 2005,
- la legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986,
- la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 2004,

decreta:

Competenza

Art. 1 L'autorità competente per l'applicazione delle normative in materia di cinematografia è il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (in seguito: Dipartimento).

Definizioni

Art. 2 ¹Per film si intende una sequenza di immagini registrate e strutturate, sonorizzate o non sonorizzate, che sono destinate ad essere riprodotte e che, se proiettate, suscitano un'impressione di movimento, indipendentemente dal procedimento tecnico di ripresa, registrazione o riproduzione utilizzato.

²Per imprese di proiezione di film si intende quelle sale iscritte in un registro pubblico della Confederazione che a titolo professionale proiettano, continuamente o periodicamente, spettacoli cinematografici destinati al pubblico.

Suddivisione del Fondo cantonale per il promovimento della produzione di film di interesse cantonale e per l'aiuto alle sale cinematografiche

Art. 3 Il Fondo cantonale di cui all'art. 4 della legge sul cinema del 9.11.2005 (in seguito legge) e art. 34 e 35 della legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20.10.1986 è così suddiviso:

- 60% dell'importo quale aiuto alla produzione di film;
- 40% dell'importo quale aiuto alle imprese di proiezione.

Promozione della cultura cinematografica

a) disponibilità finanziaria

Art. 4 ¹Il Consiglio di Stato, nel limite dei crediti stanziati annualmente, decide sull'assegnazione dei sussidi e dei finanziamenti di cui all'art. 2 della legge.

²Le somme necessarie sono attinte dal ricavo dell'imposta sugli spettacoli cinematografici per il finanziamento di film e dai proventi della Lotteria intercantonale per il finanziamento della divulgazione dell'arte cinematografica, delle proiezioni e delle manifestazioni in genere.

b) finanziamento di film

Art. 5 ¹Gli interventi a sostegno della produzione di film, possono entrare in considerazione nei casi di cui all'art. 2 lett. a) della legge, ossia quei film:

- a) girati da registi indipendenti con domicilio nel Cantone Ticino da almeno tre anni, o con domicilio fuori Cantone per questioni professionali o di studio risalente a un massimo di dieci anni che dimostrano di avere avuto una precedente e durevole permanenza sul territorio ticinese e che intrattengono legami e scopi con il Cantone tali da favorire e prevedere il possibile rientro, o con attinenza ticinese;

oppure

- b) realizzati da produttori o case di produzione indipendenti che hanno sede nel Cantone da almeno un anno.

²Possono inoltre essere finanziati film che:

- a) sviluppano spunti narrativi o tematici che hanno relazione con il Cantone;
- b) sono ambientati nel Cantone;
- c) rivestono importanza per il Cantone.

³La valutazione ai fini del finanziamento è fatta in base alla qualità dell'opera, ai costi di produzione ed agli elementi concernenti il Ticino per quanto riguarda il regista, l'ambientazione, l'impiego di attori, tecnici, personale e laboratori, così come per uno specifico interesse culturale.

⁴Per questi film possono pure essere finanziate le spese derivanti dalla sovrimpressioni di didascalie o di doppiaggio.

⁵Il sussidio massimo, di regola, è del 30% delle spese effettive computabili.

c) finanziamenti di manifestazioni cinematografiche

Art. 6 ¹Gli interventi a sostegno di proiezioni e di manifestazioni cinematografiche, possono entrare in considerazione nei casi di cui all'art. 2 lett. b) e c) della legge, quando non potrebbero essere attuate o continuate senza i sussidi dello Stato.

²La misura del sussidio è stabilita tenendo conto del valore artistico, educativo o documentario delle previste proiezioni, del loro costo, del loro numero e dell'importanza che esse hanno sul piano locale, regionale o cantonale.

³Il sussidio massimo, di regola, è del 30% delle spese effettive computabili.

d) premi e riconoscimenti

Art. 7 ¹Il premio biennale o in sua vece altro riconoscimento di cui all'art. 2 cpv. 3 della legge, a sostegno del cinema ticinese ha il fine di valorizzare e promuovere la creazione di qualità. Sono favorite le collaborazioni con Istituzioni del settore sia a livello federale che cantonale.

²Le somme necessarie sono attinte, a seconda della natura del riconoscimento, dal ricavo dell'imposta sugli spettacoli cinematografici per il finanziamento di film e dai proventi della Lotteria intercantonale con la possibile aggiunta di sponsor privati.

Promozione dell'offerta

Art. 8 ¹Il Consiglio di Stato, nei limiti indicati dagli art. 34 e 35 della legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici, decide sull'assegnazione dei sussidi e dei finanziamenti di cui all'art. 3 della legge:

- per quanto concerne il cpv. 2 lett. a) a concorso della copertura dell'eventuale disavanzo di bilancio computabile;
- per quanto concerne il cpv. 2 lett. b) il sussidio, per un massimo del 30% delle spese effettive computabili, è concesso per quegli interventi volti a rendere maggiormente confortevole e attrattiva la sala e più moderni gli impianti tecnologici;
- per quanto concerne il cpv. 2 lett. c) il sussidio massimo è del 30% delle spese effettive computabili;
- per quanto concerne il cpv. 2 lett. d) il sussidio massimo è del 30% della spesa effettiva computabile.

²Le somme necessarie sono attinte al ricavo dell'imposta sugli spettacoli cinematografici.

Libertà di proiezione. Proiezioni pubbliche ai minori

a) sorveglianza e ammissibilità ai film

Art. 9 ¹I responsabili di imprese di proiezione che programmano prime visioni nel Cantone sottopongono al Dipartimento, prima di portarla a conoscenza del pubblico, la prevista intera programmazione mensile, affinché il Dipartimento stesso, sentita la Commissione dei film per giovani, si pronunci in anticipo sulle età d'ammissione alle singole proiezioni. Può essere richiesta la visione preventiva di un film.

²La non ammissibilità dei minori di una determinata età deve essere adeguatamente evidenziata alla cassa, sui manifesti e nei contatti con i mezzi di comunicazione.

³Le decisioni del Dipartimento valgono per tutte le imprese di proiezione di film.

⁴In assenza di una decisione del Dipartimento la responsabilità dell'età d'ammissione alle singole proiezioni, come all'art. 5 cpv. 1 della legge, è dei responsabili delle imprese di proiezione. Nell'esecuzione del loro lavoro i responsabili delle imprese di proiezione relativamente al programma si riferiscono alle indicazioni in uso a livello nazionale e emanate da autorità/istituzioni riconosciute in assenza delle quali la proiezione è vietata d'ufficio ai minori di 18 anni.

b) Organi di sorveglianza: collaborazione del responsabile

Art. 10 La direzione dell'impresa di proiezione o chi per essa è tenuta a prestare agli organi competenti stabiliti dal Dipartimento la necessaria collaborazione.

Procedura

Art. 11 ¹Le istanze concernenti la promozione della cultura cinematografica, la promozione dell'offerta e la libertà di proiezione, dovutamente documentate, devono essere presentate, per delega del Dipartimento, alla Divisione della cultura e degli studi universitari che si avvale, laddove indicato, del preavviso delle specifiche commissioni.

²La Divisione della cultura e degli studi universitari ha voce consultiva all'interno delle commissioni.

Commissioni consultive

Art. 12 ¹Le commissioni sono nominate ogni quattro anni.

²La Commissione culturale cantonale, nominata dal Consiglio di Stato, è competente a rilasciare i preavvisi fondati sull'art. 2 della legge, concernente la promozione della cultura cinematografica.

³Per l'applicazione dell'art. 3 della legge, concernente la promozione dell'offerta, la Divisione della cultura e degli studi universitari può chiedere un preavviso ad una speciale commissione consultiva, nominata dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

⁴La Commissione film giovani, composta di tre membri scelti tra genitori, educatori e psicologi e nominata dal Consiglio di Stato, è competente a rilasciare i preavvisi fondati sull'art. 5 della legge, concernente la libertà di proiezione e le proiezioni pubbliche ai minori.

⁵I membri delle commissioni sono tenuti alla riservatezza sulle deliberazioni.

Deleghe amministrative

Art. 13 ¹Le competenze decisionali sugli importi dei sussidi sono attribuite come segue:

- a) alla Divisione della cultura e degli studi universitari fino a fr. 30'000.--;
- b) al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport per importi superiori a fr. 30'000.-- fino a fr. 100'000.--;
- c) al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100'000.--.

²Contro le decisioni di cui al cpv. 1 è data facoltà di reclamo.

Norma abrogativa

Art. 14 Sono abrogati:

- a) il Regolamento di applicazione della legge sui cinematografi del 1° febbraio 1994;
- b) il Decreto esecutivo concernente la destinazione dell'imposta sugli spettacoli cinematografici del 2 marzo 1994.

Entrata in vigore

Art. 15 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.¹

Pubblicato nel BU **2010**, 421.

¹ Entrata in vigore: 22 ottobre 2010 - BU 2010, 421.